

## COMUNICATO DEL COORDINAMENTO UILM FIREMA

Si è riunito nel pomeriggio di lunedì 10 maggio 2010, presso la sede nazionale di Roma il Coordinamento Uilm FIREMA, con all'ordine del giorno la situazione aziendale e la "questione amianto".

In merito alla situazione aziendale sono state verificate le condizioni occupazionali e produttive degli stabilimenti, anche alla luce del ricorso, in questi mesi, allo strumento della "Cassa integrazione". Preoccupano in particolare i ritardi – non imputabili ai lavoratori, bensì a una certa disorganizzazione aziendale – nelle consegne che spesso registrano ritardi anche sulle scadenze rinegoziate.

Per quanto riguarda la "questione amianto" e, più precisamente, la possibilità di un prolungamento del riconoscimento dei periodi di esposizione, anche dopo verifiche svolte con il Patronato ITAL UIL, la situazione risulta essere la seguente:

la legge 25/2010 (Supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010) che converte in legge il Decreto Legge 194/2009 detto "Mille proroghe" che all'articolo 6, comma 9-bis prevede che *"E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriali ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificatamente indicati negli atti medesimi."*

Pertanto è stata prorogata, al 30 giugno 2010, la scadenza per la ripresentazione delle domande ai fini del riconoscimento dei benefici per l'esposizione all'amianto e in particolare per l'estensione dei periodi nelle imprese interessate da atti di indirizzo definiti al Ministero del lavoro. Contestualmente però il comma in questione circoscrive questa procedura alle sole mansioni, ai soli reparti o aree produttive delle imprese con atti di indirizzo che già attestano l'esposizione sino al 1992.

In questo modo si è confermato con una legge, cioè con provvedimento impugnabile solo per vizi di costituzionalità, quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 marzo 2008, rendendo nei fatti ininfluenza il ricorso al TAR del Lazio.

Quanto sopra descritto, da un lato irrigidirà le posizioni delle varie Inail a livello territoriale, che avranno ulteriori argomenti per respingere le richieste di estensione dei periodi di esposizione, ma – come già avemmo modo di indicare già nel 2008 nella nota congiunta Uilm Ital – non impedisce di chiedere – laddove in possesso di documentazione e testimonianze – al Giudice il riconoscimento dell'esposizione all'amianto per ulteriori periodi.

La Uilm, quindi, rinnova l'impegno a sostenere le azioni dei lavoratori interessati al prolungamento dell'esposizione, ma non può ne vuole, però, nascondere agli stessi lavoratori le difficoltà del percorso giudiziario e soprattutto il rischio che la durata del procedimento giudiziario, nei vari livelli, possa seppur con esito positivo, realizzarsi talmente in là nel tempo che il beneficio previdenziale, finalizzato ad anticipare il pensionamento, ne risulti vanificato.

Roma, 12 maggio 2010

**UILM NAZIONALE**  
**IL COORDINAMENTO UILM FIREMA**